



Interventi per il personale della scuola

17 febbraio 2021

Fra i più recenti interventi riguardanti il personale delle scuole vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito [tema](#).

Ulteriori, principali, novità relative ai docenti hanno riguardato: vari incrementi delle dotazioni organiche; la ridefinizione delle modalità per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria; la previsione di indizione di una procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione per l'insegnamento nel medesimo ordine di scuola, riservata ai docenti precari, e di un concorso per l'insegnamento della religione cattolica; la previsione di istituzione di un tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti; la previsione di nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno; la reintroduzione della titolarità dei docenti sulla singola scuola; la costituzione di nuove graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze; la possibilità di scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province per la copertura di posti vacanti e disponibili; la definizione di una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro.

Per i dirigenti scolastici, le principali novità hanno riguardato: la modifica della procedura per il reclutamento; l'incremento delle risorse destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato; la modifica, per l'a.s. 2021/2022, della disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato (nonché di un direttore dei servizi generali e amministrativi -DSGA -in via esclusiva).

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), le principali novità hanno riguardato, oltre a vari incrementi delle dotazioni organiche: il riaffidamento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali esclusivamente a personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico; la previsione di inserimento stabile di assistenti tecnici nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dall'a.s. 2021/2022; l'eliminazione del numero di idonei da inserire nelle graduatorie del concorso per DSGA bandito nel 2018; la previsione di procedure selettive per la progressione di assistenti amministrativi di ruolo all'area di DSGA.

Più in generale, per tutto il personale della scuola è stato eliminato il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Infine, sono state assunte disposizioni particolari per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016-2017.

Interventi per i docenti

1. Reclutamento di docenti nella scuola secondaria

La disciplina ordinaria per il reclutamento

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#) : art. 1, co. 792, 794 e 795) ha ridefinito il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, modificando il d.lgs. 59/2017 che - sulla base della delega recata dalla [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 180 e 181, lett. b) -, aveva introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria e aveva previsto un graduale inserimento nella funzione docente.

In base alla nuova disciplina, il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articola così:

- con **cadenza biennale** è bandito un **concorso** pubblico nazionale, su base regionale o interregionale , per **titoli ed esami**, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali;
- ogni candidato può **concorrere** in una sola regione e **per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola** (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), **nonché per i posti di sostegno** (anche in questo caso, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado);
- costituisce **titolo di accesso** al concorso per i **posti comuni** il possesso dell'**abilitazione specifica** sulla classe di concorso, **o il possesso congiunto di laurea magistrale** o a ciclo unico, o di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), o di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, **e di 24 crediti formativi universitari o accademici** (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Per i **posti di sostegno** è richiesto, oltre al possesso dei **requisiti sopra indicati**, anche il **superamento dei percorsi di specializzazione** per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso.

Il **superamento** di tutte le **prove** concorsuali **costituisce abilitazione** all'insegnamento per le medesime classi di concorso;

- per i posti comuni, il concorso prevede due **prove** scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;
- le **graduatorie** – compilate, in ogni sede concorsuale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove – **includono solo i vincitori**, pari al numero dei posti messi a concorso;
- sulla base della graduatoria, i vincitori sono direttamente **immessi in ruolo** in due successivi scaglioni annuali. Rimane comunque fermo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi;
- i **vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'istituzione scolastica cui essere assegnati** per svolgere l'**anno di formazione iniziale e prova**, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;
- il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una **valutazione finale** che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;
- in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale sia iscritto, ed è **confermato in ruolo** nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve **rimanere per almeno altri quattro anni**.

La definizione degli **aspetti applicativi** – in particolare, con riferimento a criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e requisiti dei relativi componenti, programmi, prove di concorso, punteggi attribuibili alle medesime prove e criteri di valutazione, tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili - è stata affidata ad un decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020 -L. 12/2020) del Ministro dell'istruzione. E' stato subito specificato, però, che i **titoli** possono essere **valutati in misura comunque non superiore al 20%** del punteggio complessivo e che sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell'abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle stesse classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione.

Sulla valutazione dei titoli era poi intervenuto il [D.L. 4/2019](#) ([L. 26/2019](#): art. 14, co. 7- *bis*), che aveva disposto che nel **primo** dei concorsi bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, le graduatorie di merito dovevano essere predisposte attribuendo ai **titoli** posseduti un punteggio **fino al 40%** di quello complessivo e che tra i titoli valutabili doveva essere particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale doveva essere attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli.

Tale previsione è stata in seguito abrogata dal [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#): art. 1, co. 15) che, al contempo, ha previsto che, nei concorsi ordinari per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, ai soggetti in possesso di **dottorato di ricerca** è attribuito un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuibile ai titoli (art. 1, co. 18-*octies*).

E', dunque, intervenuto il [DM 201/2020](#), che ha definito:

- i **programmi** concorsuali, nonché l'articolazione delle prove scritte ([all. A](#));
- i **criteri di valutazione** per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste (all. [B1/ B2/ B3/ B4](#));
- i **titoli valutabili** ([all. C](#));
- la **tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione** ([all. D](#)).

Quanto alla **commissione nazionale di esperti** cui spetta la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonché la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva (v. *infra*), il DM ha disposto che essa è composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo A o B, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I membri devono essere individuati con decreto del Ministro.

I bandi – da emanare con decreto del Direttore generale competente - possono prevedere lo svolgimento di un **test di preselezione** che precede le prove qualora, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250. La prova di preselezione è computer-based, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2.

Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, co. 2- *bis*, della L. 104/1992, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

La **prima prova scritta per posti comuni**, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, **da 1 a 3 quesiti**, è disciplinata, come già detto, dall'all. A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a **120 minuti**. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**. Il raggiungimento di tale punteggio è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

La **seconda prova scritta** si articola in **due quesiti a risposta aperta** volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a **60 minuti**. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La media aritmetica delle prove scritte costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

La **prova orale**, anche in tal caso secondo le specifiche dell'all. A, ha una durata massima complessiva di **45 minuti**. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Supera la prova orale chi consegue il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La **prova scritta per i posti di sostegno**, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in **due quesiti a risposta aperta** inerenti alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità. La durata della prova è pari a **120 minuti**. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La **prova orale** ha una durata massima complessiva di **45 minuti**. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Superano la prova i candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La commissione assegna ai **titoli accademici, scientifici, professionali** di cui all'all. C un **punteggio massimo complessivo di 20 punti** e, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della **graduatoria di merito**

regionale.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al **percorso di formazione e di prova**, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

La conferma in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

Le **commissioni giudicatrici** dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. Per ciascuno dei componenti sono indicati i requisiti specifici e le cause di incompatibilità.

L' **attestazione dell'abilitazione** spetta all' **USR competente**.

Inoltre, il **D.L. 126/2019** (L. 159/2019: art. 1, co. 1-16 e 19) ha **soppresso**, per i **concorsi ordinari** per la **scuola secondaria**, le **disposizioni transitorie** introdotte dalla L. di bilancio 2019 che prevedevano la possibilità per i soggetti che avevano svolto almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, di partecipare ai concorsi con una riserva di posti a loro destinata.

La procedura straordinaria per il reclutamento bandita nel 2020

Il **D.L. 126/2019** (L. 159/2019: art. 1, co. 1-16, e 19) ha previsto l'indizione di una procedura straordinaria, **per titoli ed esami**, per il reclutamento (inizialmente) di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019-2020, **almeno tre annualità di servizio** nelle **scuole secondarie statali**, ovvero sono stati impegnati in **progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario**.

Per i soggetti che potevano raggiungere le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. in corso 2019/2020, è stata prevista la partecipazione con riserva alla procedura. La riserva doveva essere sciolta negativamente ove entro il 30 giugno 2020 non si fosse prestato un servizio di durata pari ad almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

In particolare, ha disposto che la procedura straordinaria doveva essere bandita per le classi di concorso e per le tipologie di posto per le quali è previsto che, negli **a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023**, vi saranno posti vacanti e disponibili. Tuttavia, in considerazione del **meccanismo di assunzione dei vincitori**, ha, altresì, previsto che, ove occorra, le relative **immissioni in ruolo** possono essere disposte **anche successivamente all'a.s. 2022/2023**, fino all'esaurimento della graduatoria.

Ha infatti stabilito che, **annualmente**, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle GAE nella quota destinata ai concorsi, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle GAE, non coperta con le stesse, è destinata per il 50% alle graduatorie della procedura straordinaria e per il 50% a quelle del **concorso ordinario**, per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, **da bandire contestualmente** alla procedura straordinaria (v. *infra*). L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie del medesimo concorso ordinario.

Ogni soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un'unica regione sia per il sostegno, sia per una classe di concorso.

In particolare, in base alle previsioni dello stesso D.L., la procedura straordinaria per il reclutamento prevede:

- lo svolgimento di una **prova scritta** informatizzata composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche (previsione poi modificata: v. *infra*). La prova deve essere superata con un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente;
- la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una **graduatoria** di vincitori, risultante dal **punteggio** conseguito nella **prova scritta** e da quello attribuito alla valutazione dei **titoli**, nel limite dei posti previsti;

- l'**immissione in ruolo** dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, la loro ammissione al percorso annuale di **formazione iniziale e prova**;
- durante il periodo di formazione iniziale e prova, l'**acquisizione**, con **oneri a carico dello Stato**, dei **24 CFU/CFA** richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, qualora gli immessi in ruolo non ne siano già in possesso;
- una **prova orale** – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che precede la **valutazione finale** di tale periodo prevista dall'art. 13, co. 1, del d.lgs. 59/2017 e si intende superata con un **punteggio minimo di 7/10** o equivalente;
- l'**abilitazione** dei **vincitori** all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, **all'atto della conferma in ruolo**.

Il termine per bandire la procedura - che, in base al D.L. 126/2019, era entro il 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal [D.L. 162/2019](#) (L. 8/2020: art. 7, co 10-*quaterdecies*).

Lo stesso D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 1, co. 10-*terdecies*) ha stabilito che la prova scritta riguarda il programma di esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria, da avviare contestualmente (e non più il programma di esame del concorso ordinario bandito nel 2016).

Con [D.D. 510 del 23 aprile 2020](#) - pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 - è stata indetta la **procedura straordinaria, per titoli ed esami**, per l'**immissione in ruolo** di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su **posto comune e di sostegno**, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a **24.000 posti**.

[Qui](#) l'allegato A: prospetto ripartizione posti.

[Qui](#) l'allegato B: prospetto aggregazioni territoriali;

[Qui](#) l'allegato C: programmi prova scritta;

[Qui](#) l'allegato D: tabella dei titoli valutabili.

In base al bando, le domande di partecipazione potevano essere presentate dal 28 maggio al 3 luglio 2020.

Successivamente, però, il [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 2, co. 01-07) ha disposto – senza modifica testuale di quanto previsto dal D.L. 126/2019 - che la prova scritta della procedura straordinaria per il reclutamento è strutturata in **quesiti a risposta aperta e si svolge nel corso dell'a.s. 2020/2021**. Ha, altresì, previsto che ai vincitori immessi in ruolo nell'a.s. 2021/2022 che, in base al D.L. 126/2019, sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l'a.s. 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

In particolare, è stata sostanzialmente rimessa al bando, da modificare, la determinazione del numero dei quesiti a risposta aperta, da definire in modo tale da rispettare la proporzione prevista dall'art. 12 del D.D. 510/2020 nel punteggio attribuibile, rispettivamente, alla prova scritta (80 punti) e alla valutazione dei titoli (20 punti).

Ancora dopo, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 230, co. 1) ha incrementato i **posti** – anche in tal caso senza modifica testuale – (da 24.000) a **32.000**.

Avendo ravvisato la necessità di operare l'incremento dei posti previsto dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 230, co. 1) prima di avviare la presentazione delle domande e avendo preso atto che, a seguito dello stesso incremento, le organizzazioni sindacali avevano richiesto un confronto, con [D.D. 639 del 27 maggio 2020](#) i termini per l'avvio della presentazione delle domande erano stati sospesi.

Il D.D. 510/2020 è stato dunque modificato e integrato, a seguito delle novità intervenute con il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e con il D.L. 34/2020 (L. 77/2020), con [D.D. 783 dell'8 luglio 2020](#) – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 53 del 10 luglio 2020 -che, in particolare:

- ha sostituito l' [allegato A](#) e l' [allegato B](#);

- ha previsto che le domande di partecipazione potevano essere presentate **dall'11 luglio al 10 agosto 2020**;

- ha previsto che la prova scritta dura **150 minuti** ed è così articolata: per i **posti comuni**, 5 quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e 1 quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da 5 domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; per i **posti di sostegno**, 5 quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 1

quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da 5 domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da 6 quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito a risposta multipla sono assegnati 5 punti. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno, un quesito è valutato 5 punti. Superano le prove i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a **56/80**.

Del diario delle prove scritte è stata data notizia nella [GU-IV serie speciale n. 76 del 29 settembre 2020](#) che, in particolare, aveva rinviato al sito del Ministero dell'istruzione. [Qui](#) il diario, che prevedeva lo svolgimento delle prove dal 22 ottobre al 16 novembre 2020.

Con [Circolare 30059 del 1 ottobre 2020](#) il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta, diramando anche il relativo **Protocollo di sicurezza** in relazione all'emergenza da COVID-19.

A seguito del [DPCM 3 novembre 2020](#) che, nell'ambito delle misure adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, aveva sospeso "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private" (art.1, co. 9, lett. z)), con [nota prot. 1979 del 4 novembre 2020](#) il Ministero dell'istruzione aveva disposto la **sospensione** dello svolgimento delle **prove scritte** della procedura straordinaria, annunciando che si sarebbe proceduto a una nuova calendarizzazione. In base al [comunicato del 4 novembre 2020](#), oltre il 60% dei candidati aveva già svolto le prove. Lo stesso comunicato aveva preannunciato, inoltre, che il Ministero avrebbe avviato la correzione delle prove scritte delle procedure già effettuate, Al riguardo, con [Nota prot. 712 del 7 gennaio 2021](#) il Ministero aveva comunicato che dall'8 gennaio 2021 sarebbe stata operativa e disponibile la piattaforma per la valutazione delle prove scritte che commissioni e le sottocommissioni dovevano utilizzare per lavorare da remoto. In particolare, ha fatto presente che "E' necessario che durante il processo di correzione, tutta la commissione sia collegata in web conference e che il segretario condivida lo schermo durante le varie fasi. Non è possibile avviare la procedura di correzione degli elaborati se tutti i membri della commissione non sono dotati di firma digitale".

Da ultimo, a seguito del [DPCM 14 gennaio 2021](#) – che ha previsto che **dal 15 febbraio 2021** sono consentite le prove selettive dei **concorsi pubblici** nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico - con [nota del 19 gennaio 2021](#), il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le nuove date delle prove scritte (**15-19 febbraio 2021**). [Qui](#) il calendario.

Il concorso ordinario bandito nel 2020

Il [D.L. 126/2019](#) (L. 159/2019: art. 1, co. 1) ha previsto che la procedura straordinaria per il reclutamento doveva essere bandita contestualmente ad un concorso ordinario per titoli ed esami.

Anche in tal caso, il termine per bandire la procedura - che, in base al D.L. 126/2019, era entro il 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal [D.L. 162/2019](#) (L. 8/2020: art. 7, co 10-*quaterdecies*).

Inoltre, lo stesso D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 1, co. 10-*duodecies*) ha previsto che la **commissione nazionale** di esperti che deve essere costituita con decreto del Ministro dell'istruzione ha il compito di **definire le (sole) prove scritte** (e non più le "tracce delle prove di esame") e le relative griglie di valutazione.

Con [DPCM 31 marzo 2020](#) il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di **25.000 posti** di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022.

Con [D.D. 499 del 21 aprile 2020](#) – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 - è stato indetto il **concorso ordinario, per titoli ed esami**, finalizzato al reclutamento del personale docente per **posti comuni e di sostegno** nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi **25.000 posti** che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021- 2021/2022.

[Qui](#) l'allegato 1: prospetto ripartizione posti.

[Qui](#) l'allegato 2: prospetto aggregazioni territoriali.

Le domande di partecipazione potevano essere presentate dal 15 giugno al 31 luglio 2020.

In seguito, però, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 230, co. 2) ha previsto l'elevazione del numero dei posti

(da 25.000) a **33.000** e ha introdotto la previsione – parallela a quella relativa alla procedura straordinaria – in base alla quale le **immissioni in ruolo** dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura, **anche successivamente all'a.s. 2021/2022**, sino all'assunzione di tutti i 33.000 vincitori.

In attuazione di tale previsione, è intervenuto il [D.D. 649 del 3 giugno 2020](#) che, a seguito dell'incremento di 8.000 posti, ha sostituito gli allegati 1 e 2 del D.D. 499/2020.

[Qui](#) l'allegato 1: prospetto ripartizione posti.

[Qui](#) l'allegato 2: aggregazioni territoriali.

Ulteriori modifiche al D.D. 499/2020 sono state adottate con [D.D. 749 del 1° luglio 2020](#), intervenuto in attuazione dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, per i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, ha previsto la possibilità di partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria dello stesso esame e la conclusione della sessione straordinaria, per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato.

La procedura straordinaria per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020

Il [D.L. 126/2019](#) ([L.159/2019](#): art. 1, co. 1-16) ha previsto che la procedura straordinaria è finalizzata anche a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento** nella scuola secondaria per i soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno **tre annualità di servizio** fra gli **a.s. 2008/2009** e **2019-2020** - nelle **scuole statali o paritarie**, nonché nei percorsi del **sistema educativo di istruzione e formazione professionale**.

E' stato previsto lo svolgimento di una **prova scritta** informatizzata, **distinta**, ma analoga a quella prevista per il reclutamento, stabilendo che, all'esito della stessa, i candidati che hanno conseguito il **punteggio minimo di 7/10** o equivalente sono inseriti in appositi **elenchi non graduati** in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione.

Più nello specifico, possono conseguire l'**abilitazione** all'insegnamento, acquisendo i **24 CFU/CFA**, ove non ne siano già in possesso, con **oneri a proprio carico**, e superando una **prova orale di abilitazione**:

- i **vincitori** della procedura straordinaria, prima della relativa immissione in ruolo;
- i candidati inseriti negli **elenchi non graduati**, ma **solo a condizione** che abbiano in essere un **contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato** di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), presso una istituzione scolastica o educativa del **sistema nazionale di istruzione**, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.

Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

Anche in tal caso, il termine per bandire la procedura che, in base al D.L. 126/2019, era entro il 2019 - è stato posticipato al 30 aprile 2020 dal [D.L. 162/2019](#) ([L. 8/2020](#): art. 7, co 10-*quaterdecies*).

Con [D.D. 497 del 21 aprile 2020](#) – pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 -è stata indetta la **procedura straordinaria, per esami**, finalizzata all'accesso ai percorsi di **abilitazione** all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su **posto comune**.

[Qui](#) l'allegato A: programmi.

Le domande di partecipazione potevano essere presentate dal 28 maggio al 3 luglio 2020.

Modifiche al D.D. 497/2020 sono poi state adottate con [D.D. 749 del 1° luglio 2020](#), intervenuto in attuazione del già citato art. 1, co. 7, ultimo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (v. *ante*).

Il tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti

Il [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#): art. 2-*bis*) ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un **Tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti**.

Al riguardo, si ricorda che l'**intesa** raggiunta il **1° ottobre 2019** fra l'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali aveva previsto, fra l'altro, la presentazione, a seguito di un confronto

approfondito con le organizzazioni sindacali, di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica che disciplinasse i percorsi di formazione e abilitazione del personale docente. Tale previsione era presente anche nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 presentata alle Camere il 1° ottobre 2019.

In seguito, nel [verbale di conciliazione](#) tra il Presidente dell'organismo di conciliazione e le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca del 19 dicembre 2019, volto a scongiurare uno stato di agitazione, le parti avevano convenuto, fra l'altro, di avviare, entro gennaio 2020, un confronto politico approfondito sui percorsi di abilitazione strutturali, avuto il necessario riguardo per i docenti con pregressa esperienza di insegnamento a qualunque livello, pur se privi di abilitazione. In base al verbale, il tavolo doveva concludere i propri lavori entro febbraio, per consentire la presentazione del disegno di legge collegato alla legge di bilancio in materia di percorsi abilitanti.

2. Ammissione con riserva alle procedure concorsuali per posti di sostegno dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione e novità per l'accesso agli stessi percorsi

Il [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#): art. 1, co. 18-ter) ha previsto l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria e ai concorsi ordinari da bandire entro il 2020, per i posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge.

La riserva si scioglieva positivamente solo nel caso di conseguimento del diploma di specializzazione entro il **15 luglio 2020**.

Tale previsione è stata applicata - oltre che nel [D.D. 510/2020](#) e nel [D.D. 499/2020](#) di cui si è detto nel par. 1 - anche nel [D.D. 498 del 21 aprile 2020](#) - sempre pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 - con cui è stato indetto un **concorso ordinario, per titoli ed esami**, finalizzato al reclutamento di personale docente per **posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria**, per complessivi **12.863 posti** che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli a.s. 2020/2021 e 2021/2022.

[Qui](#) l'allegato 1: prospetto ripartizione posti.

[Qui](#) l'allegato 2: prospetto aggregazioni territoriali.

Per questa procedura, le domande di partecipazione potevano essere presentate **dal 15 giugno al 31 luglio 2020**.

A sua volta, il [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#): art. 2, co. 08), ha previsto che, a decorrere **dal V ciclo** dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto **almeno 3 annualità di servizio**, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono **direttamente alle prove scritte** (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 22/2020 (L. 41/2020) è intervenuto il [D.I. 90 del 7 agosto 2020](#), che ha modificato il DM 92/2019.

Il **V ciclo** dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con [DM 12 febbraio 2020 n. 95](#) per **19.585 posti** suddivisi fra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado. Il medesimo DM aveva previsto che le prove di accesso si sarebbero svolte nei giorni 2 e 3 aprile e che i corsi dovevano concludersi entro il mese di maggio 2021.

Successivamente, a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19, con [DM 176 dell'11 marzo 2020](#) lo svolgimento delle prove era stato differito al 18 e 19 maggio 2020. Era stato, altresì, previsto che i corsi dovevano concludersi entro il 15 giugno 2021.

Ancora dopo, con [DM 41 del 28 aprile 2020](#), lo svolgimento delle prove è stato ulteriormente rinviato al 22 settembre 2020 per la scuola infanzia, al 24 settembre 2020 per la scuola primaria, al 29 settembre 2020 per la scuola secondaria di I grado e al 1° ottobre 2020 per la scuola secondaria di II grado, disponendo che **i corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021**.

Da ultimo, con [DM 139 del 4 febbraio 2021](#) è stato disposto che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 e dall'all. B del DM 30 settembre 2011, esclusivamente per il V ciclo, lo svolgimento del **tirocinio diretto** potrà avere una **durata inferiore a 5 mesi**, e conseguentemente l'intero **corso** potrà avere una **durata inferiore ad 8 mesi**. Resta fermo che i corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.

3. Reclutamento di docenti per l'insegnamento della religione cattolica

Il [D.L. 183/2020](#) (art. 5, co. 1) ha **prorogato** (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il

quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, previsto dal [D.L. 126/2019](#) (L. 159/2019: art. 1-*bis*). In particolare, a seguito della novella, il concorso deve essere bandito, entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024.

La proroga è correlata alla circostanza che la preliminare intesa fra il Ministero e la Conferenza episcopale italiana è intervenuta il 14 dicembre 2020.

Il [comunicato stampa](#) che, in pari data, aveva dato conto dell'intesa, peraltro, faceva presente che il concorso sarebbe stato bandito nelle settimane a seguire.

In base al [D.L. 126/2019](#), una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Nelle more dell'espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004.

4. Nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 980) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire **nuove procedure selettive, su base regionale**, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di **specializzazione**, affidando la definizione delle **modalità di espletamento** ad un **decreto** del Ministro dell'istruzione. In particolare, il decreto deve definire: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie

Alle relative, nuove, graduatorie – **ogni due anni integrate**, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e **aggiornate** per i candidati già presenti – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, **esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti**, nonché all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province (v. *infra*)

5. Disposizioni in materia di graduatorie

Il [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019: art. 1](#), co. 17-17-*septies*) ha previsto che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria (di cui all'art. 1, co. 1-16 e 19), si procede, su istanza degli interessati, mediante **scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province**. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

In attuazione, è intervenuto il [DM 8 giugno 2020, n. 25](#).

Per l'a.s. 2020/2021, la procedura per la presentazione delle domande è stata [attivata dal 29 agosto 2020 al 2 settembre 2020](#).

Inoltre, lo stesso [D.L. 126/2019](#) (L. 159/2019: art. 1, co. 18) ha prolungato per **un ulteriore anno** la validità delle **graduatorie** di merito e degli elenchi aggiuntivi del concorso del **2016** (art. 1, co. 18).

In base all'art. 400, co. 01, del [d.lgs. 297/1994](#), le graduatorie dei concorsi hanno **validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse**. Per quanto riguarda le graduatorie e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016, una prima proroga, per un anno rispetto alla validità triennale, era stata prevista dalla L. 205/2017 (art. 1, co. 603).

Ha, altresì, previsto (art. 1, co. 18-*bis*) – nel testo come modificato dal [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020: art. 4-*bis*](#)) - che i soggetti in essi inseriti possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche con riguardo ad **una regione diversa** da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

Le modalità di espletamento della procedura sono state definite con [DM 40 del 27 giugno 2020](#).

Ancora, al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, ha previsto che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per il conferimento delle **supplenze annuali** e delle **supplenze fino al termine delle attività didattiche** si utilizzano, in subordine alle GAE (invece delle graduatorie di istituto), apposite **graduatorie provinciali**, distinte per tipologia di posto e classe di concorso (art. 1-*quater*). Al riguardo, il

[D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020](#): art. 2, co. 4, 4-*bis* e 4-*ter*) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, **per l'a.s. 2020/2021 e l'a.s. 2021/2022**, con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione, che tutto il **procedimento è informatizzato** e che la **valutazione delle istanze e l'approvazione delle graduatorie** è effettuata dagli **uffici scolastici territoriali**.

Ancora, ha precisato che le **graduatorie di istituto** – che, a seguito dello stesso D.L. 126/2019, devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle **supplenze brevi e saltuarie**.

In attuazione, è intervenuta l'[OM 60 del 10 luglio 2020](#) ([Qui](#) le tabelle allegate) che, in prima applicazione e per il biennio relativo agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, ha disciplinato la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno (nonché del personale educativo).

In particolare, in base all'ordinanza:

- o per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto;
- o ogni docente può iscriversi alle GPS per **una sola provincia** (anche diversa dalla provincia di inserimento nelle GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), ma per **più classi di concorso**;
- o le GPS per i **posti comuni** per la **scuola dell'infanzia** e la **scuola primaria** sono suddivise in **due fasce**. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dagli studenti che, nell'a.a. 2019/2020, risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo conseguito, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;
- o le GPS per i **posti comuni** per la **scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso**, sono suddivise in **due fasce**. La prima è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. La seconda è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) per le classi di concorso di cui alla tab. A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; b) per le classi di concorso di cui alla tab. B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 5, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- o le GPS relative ai **posti di sostegno, distinte per gradi di istruzione** (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) sono suddivise in **due fasce**. La prima è costituita dai docenti che hanno la **specializzazione per il grado di istruzione scelto**; la seconda è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- o è prevista la costituzione – a seguito di apposito decreto del Ministro - di **elenchi aggiuntivi** alle GPS di prima fascia in cui, nelle more della ricostituzione delle stesse GPS, possono richiedere l'inserimento i docenti che acquisiscono il titolo di **abilitazione** o di **specializzazione entro il 1° luglio 2021**. Agli elenchi aggiuntivi si attinge con priorità rispetto alla seconda fascia;
- o dopo l'assegnazione dei posti disponibili ai docenti presenti nelle GAE e nelle GPS, per le supplenze brevi, i dirigenti scolastici possono attingere alle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce: la prima costituita dagli abilitati presenti nelle GAE, la seconda e la terza costituite, rispettivamente, dagli abilitati e dai non abilitati presenti nelle GPS.

Nel prosieguo è intervenuto il [D.D. 858 del 21 luglio 2020](#) che ha stabilito che le domande per l'inserimento nelle GPS potevano essere presentate dal 22 luglio al 6 agosto 2020.

Con [nota prot. 1290 del 22 luglio 2020](#) sono poi stati forniti alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli.

Infine, il [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#): art. 1-*quater*) ha differito (dall'a.s. 2019/2020) all'**a.s. 2022/2023** il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle graduatorie di istituto solo **soggetti abilitati** e ha previsto che, in occasione dell'aggiornamento delle stesse per il prossimo triennio scolastico, l'inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti, ai soggetti che, ove non in possesso dell'abilitazione, siano in possesso dei 24 CFU/CFA, unitamente al titolo di studio.

6. Obbligo di permanenza quinquennale

Il [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#): art. 1, co. 17-*octies* e 17-*novies*) ha previsto che, **dall'a.s. 2020-2021**, i docenti nominati a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo **5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità**.

Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima dell'a.s. 2020/2021.

Si ricorda, comunque che, per la scuola secondaria, il docente era già tenuto a rimanere nella scuola dove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, in base a quanto disposto dall'[art. 13, co. 3, del d.lgs. 59/2017](#).

7. Titolarità del docente sulla singola scuola e affidamento degli incarichi di insegnamento

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 796) ha previsto che, a decorrere **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, **non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale**.

Si sono superate, così, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le previsioni recate dalla [L. 107/2015](#), in particolare all'art. 1, co. 66 e 73, e si è tornati, dunque, all'attribuzione della **titolarità in una specifica scuola**.

Successivamente, il Senato ha approvato una proposta di legge – di cui la VII Commissione della Camera ha avviato l'esame il 4 febbraio 2020 ([A.C. 2005](#)) - che **elimina**, anzitutto, dall'ordinamento la disciplina per l'affidamento degli incarichi di insegnamento da parte del dirigente scolastico (c.d. **chiamata diretta**), introdotta dalla stessa [L. 107/2015](#), ma di fatto già disapplicata in virtù di accordi sindacali.

Infatti, la L. 107/2015 aveva disposto (art. 1, co. 79) che, dall'a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico conferiva incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Tale previsione, tuttavia, come detto, era già stata, di fatto, gradualmente superata a seguito di accordi contrattuali.

Da ultimo, il 26 giugno 2018 era stata siglata un' [ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018/2019](#), in base alla quale la competenza ad assegnare alle scuole i docenti era stata attribuita all'Ufficio scolastico competente per territorio.

Con [nota n. 29748 del 27 giugno 2018](#), il MIUR aveva poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

Inoltre, la proposta di legge **elimina** dall'ordinamento l'istituto degli **ambiti territoriali**.

8. Interventi relativi al contenzioso concernente il personale docente

Il [D.L. 126/2019](#) ([L. 157/2019](#): art. 1-*quinqüies*) ha previsto che ai **provvedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o civile** relativi all'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto, ovvero nelle graduatorie concorsuali, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali deve essere data **esecuzione entro 15 giorni** dalla notifica dei medesimi provvedimenti al (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) Ministero dell'istruzione.

Nel caso in cui i citati provvedimenti giurisdizionali intervengano **dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni** nella regione di riferimento, al fine di salvaguardare la continuità didattica, il Ministero dell'istruzione provvede all'esecuzione trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza, rispettivamente, in contratti a tempo determinato con termine finale al 30 giugno dell'a.s. di riferimento, e in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno del medesimo a.s.

Al riguardo, con [nota prot. 709 del 20 maggio 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha chiarito che i docenti destinatari di sentenze che comportano la decadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ove già in possesso di abilitazione all'insegnamento, mantengono il diritto ad essere iscritti nella II fascia delle graduatorie

d'istituto e, qualora non risultino già iscritti, devono essere riammessi nei termini per la presentazione della domanda di inserimento, comunque sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal [DM 1 giugno 2017, n. 374](#) (con il quale si è proceduto all'aggiornamento della **seconda** e della **terza fascia** delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020)

Con quanto disposto dal D.L. 126/2019 è stato generalizzato il meccanismo previsto dal [D.L. 87/2018 \(L. 96/2018](#): art. 4) per salvaguardare la continuità didattica nell'a.s. 2018/2019, limitato ai casi in cui si fosse determinata la decadenza di contratti di lavoro stipulati da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Si ricorda, infatti, che l'art. 4, co. 1 e 1- *bis*, del [D.L. 87/2018 \(L. 96/2018\)](#) era intervenuto con riferimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie per l'assunzione in ruolo – sarebbero decaduti per effetto di provvedimenti giurisdizionali successivamente intervenuti che si fossero adeguati alla [sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017](#).

Con tale sentenza, il **Consiglio di Stato** ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)** del personale docente. La carenza del titolo per l'inserimento nelle GAE, infatti, comporta il venir meno del presupposto necessario per la stipula del contratto di lavoro.

In seguito, con le **sentenze nn. 4 e 5** del 27 febbraio 2019, l'Adunanza Plenaria del **Consiglio di Stato** ha ribadito il "principio di diritto secondo cui il **valore legale** del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere **ricosciuto solo in via 'strumentale'**, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione"

Per completezza, si ricorda, inoltre che lo stesso [D.L. 87/2018](#) ha previsto una **procedura concorsuale straordinaria**, per titoli e prova orale, bandita in ciascuna regione e riservata agli stessi docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che fossero altresì in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

9. Composizione e consistenza dell'organico docente

La [L. 107/2015](#), al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'**organico dell'autonomia**, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal **piano triennale dell'offerta formativa** (art. 1, co. 5).

A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, doveva essere determinato – in base alla stessa legge - **ogni tre anni**, su base regionale, con decreti interministeriali (art. 1, co. 63 e 64).

Le dotazioni organiche del personale docente relative al **triennio 2016/2019** sono state definite inizialmente con [D.I. 625 del 5 agosto 2016](#).

In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. [allegati](#) al D.I.).

Successivamente, peraltro, non risultano intervenuti ulteriori decreti di determinazione triennale dell'organico dell'autonomia. In particolare, nel prosieguo sono intervenuti il [D.I. 124/2018](#) (consistenza organica a.a.s. 2017/2018 e 2018/2019), il [D.I. 1047/2019](#) (consistenza organica a.s. 2019/2020) e il [D.I. 113/2020](#) (consistenza organica a.s. 2020/2021).

Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la **copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 65) e può essere utilizzato per la copertura di **supplenze temporanee** fino a 10 giorni ([art. 1, co. 85](#)).

Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. **organico di fatto**) (art. 1, co. 69).

Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad **incrementare**, anzitutto, l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, la L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 366 e 373-374) ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.

In seguito, il [D.L. 50/2017 \(L. 96/2017](#): art. 22-*ter*) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili

da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 232/2016 e dal D.L. 50/2017 (L. 96/2017), il già citato [D.I. 124/2018](#) ha incrementato l'organico dell'autonomia di cui al D.I. 625/2016 di **15.100** posti.

Successivamente, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 613) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

Al riguardo, con [nota 16041 del 29 marzo 2018](#), relativa alle **dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2018/2019**, il MIUR aveva reso noto che l'attuazione di tale previsione aveva comportato l'incremento di **3530 posti** comuni del totale dei posti dell'organico dell'autonomia dell'anno precedente, al netto dei posti di potenziamento.

Ancora dopo, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#) : art. 1, co. 266) ha incrementato il Fondo di € 12,06 mln per il 2020, € 54,28 mln per il 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di **aumentare i posti di sostegno**.

Tenuto conto di ciò, il già citato [D.I. 113/2020](#) ha disposto un incremento di **1.090 posti** di sostegno.

Da ultimo, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 960) ha previsto il rifinanziamento del Fondo per € 62,76 mln per il 2021, € 321,34 mln per il 2022, € 699,43 mln per il 2023, € 916,36 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, € 924,03 mln per il 2026, € 956,28 mln per il 2027, € 1.003,88 mln per il 2028, € 1.031,52 mln a decorrere dal 2029. In particolare, le risorse aggiuntive sono destinate all'incremento di **25.000 posti di sostegno**, di cui 5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024. In tal caso, non si applica, però, la contestuale riduzione dei posti in organico di fatto.

Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i **posti per il potenziamento dell'offerta formativa** che, in base alla Tab.1 della L. 107/2015, erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, il **d.lgs. 65/2017**, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla **scuola dell'infanzia** statale di quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1 (art. 12, co. 7).

Con la già citata [nota 16041 del 29 marzo 2018](#), il MIUR aveva dunque reso noto **che per la scuola dell'infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all'organico di fatto dell'a.s. 2017/18**. Aveva, inoltre, fatto presente che "ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell'organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali, **attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado**".

Successivamente, il **d.lgs. 60/2017** (art. 17, co. 3), e la **L. 205/2017** (art. 1, co. 616) hanno disposto, rispettivamente, che il **5%** dei posti per il potenziamento è destinato alla **promozione dei temi della creatività**, e che un ulteriore **5%** è destinato alla promozione dell'**educazione motoria** nella **scuola primaria**.

Con riferimento a quanto previsto dalla **L. 205/2017**, con [nota 422 del 18 marzo 2019](#), relativa alle **dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2019/2020**, il MIUR aveva evidenziato che si riteneva opportuno attendere l'esito dell'iter dell'[A.S. 992](#), già approvato dalla Camera, che prevede il conferimento al Governo di una delega in materia di **insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria**, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con **titolo specifico** - come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado - e di definire un minimo di **due ore settimanali** di insegnamento per ciascuna classe.

Nel prosieguo, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 279) ha disposto un incremento di **390 posti per il potenziamento dell'offerta formativa** nella **scuola dell'infanzia**, mentre, allo stesso fine, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 968) ha previsto un incremento di **1.000 posti**.

Ulteriori incrementi dei posti sono stati così previsti:

- la L. di bilancio 2019 (**L. 145/2018**: art. 1, co. 728-729) ha previsto **2.000 posti aggiuntivi** nella **scuola primaria**, al fine di incrementare il **tempo pieno**.

Al riguardo, si veda il [D.I. 1047/2019](#);

- la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 730) ha previsto, **dall'a.s. 2019/2020, 400 posti aggiuntivi** nell'organico del personale docente dei **licei musicali**,
Al riguardo, si veda il già citato [D.I. 1047/2019](#);
- la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 415) ha previsto, **dall'a.s. 2019/2020**, un incremento, **fino a 290 posti**, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, delle facoltà di assunzione di personale **educatore** nelle istituzioni educative statali.

Con [DPR 23 agosto 2019](#) il MIUR è stato autorizzato ad assumere, a partire dall'a.s. 2019/2020, 355 unità di personale educativo. Si veda anche il [DM 724 del 7 agosto 2019](#). Come evidenziava il [comunicato stampa](#) del MIUR del 6 agosto 2019, si tratta di 65 assunzioni già previste, cui si sono aggiunte le ulteriori 290 assunzioni previste dalla L. di bilancio 2019.

- il [D.L. 162/2019](#) ([L. 8/2020](#): art. 7, co. 10-*octies* e 10-*novies*) ha previsto **l'incremento** della dotazione organica del personale docente della **scuola secondaria di secondo grado**, in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a €6,387 mln nel 2020, €25,499 mln nel 2021 e €23,915 mln annui dal 2022, da ripartire fra le regioni sulla base del **numero di classi con più di 22 iscritti**, ridotti a 20 iscritti in presenza di un alunno con disabilità grave certificata, e del monitoraggio comparativo dei **risultati conseguiti**, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.

In base alla [nota 487/2020](#), relativa alle **dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2020/21** – emanata in attesa del formale concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica sullo schema di decreto interministeriale (poi [D.I. 113/2020](#)) – a seguito di tale previsione l'organico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado è stato incrementato di **500 posti**.

10. Formazione dei docenti

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 961) ha previsto l'aumento, per **€ 10 mln** per il 2021, delle risorse destinate alla formazione dei docenti (art. 1, co. 125, L. 107/2015), per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente **non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno** impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Le modalità attuative devono essere definite con **decreto** del Ministro dell'istruzione, che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In precedenza:

- la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 256), incrementando l'autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015, ha stanziato **€ 11 mln** per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di **inclusione scolastica** e **€ 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022** da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di **prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo**, nonché di insegnamento dell'educazione al rispetto e della **parità dei sessi**. Successivamente, però, il [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020: art. 5, co. 2-*bis* e 2-*ter*) ha destinato parte delle risorse stanziata dalla L. di bilancio 2020 – pari a €5 mln per il 2020 – alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In particolare, le risorse sono state destinate ai compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nel 2020, da fissare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- il [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 2, co. 2-*bis*) ha previsto che per l'**a.s. 2020/2021**, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, **almeno un'ora** deve essere dedicata alle **misure di prevenzione igienico-sanitarie**, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus **COVID-19**;
- la [L. 92/2019](#) (art. 6, co. 1) ha previsto che, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione dei

docenti dalla già citata L. 107/2015, una quota parte pari a **€ 4 mln annui** a decorrere dal 2020 è destinata alla formazione sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'**educazione civica**, introdotto da essa stessa. Ha, altresì, previsto che il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui alla stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 124) è conseguentemente aggiornato al fine di comprendervi le attività indicate.

Al riguardo, si ricorda che la **L. 107/2015** ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è **obbligatoria, permanente e strutturale**. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (DPR 80/2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel **Piano nazionale di formazione**, adottato ogni **tre anni** con decreto del Ministro dell'istruzione.

Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione ha autorizzato la spesa di **€ 40 mn annui** (art. 1, co. 124-125). Il [Piano nazionale di formazione 2016-2019](#) (che riguardava anche dirigenti scolastici e personale ATA) è stato adottato con [DM 797 del 19 ottobre 2016](#).

Successivamente, sono intervenute **note annuali**. Da ultimo, per l'a.s. 2020/2021, è intervenuta la [nota prot. 37467 del 24 novembre 2020](#) che – richiamando il [Contratto collettivo nazionale integrativo del 23 ottobre 2020](#), concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA ai sensi dell'art. 22, co. 4, lett. a3) del C.C.N.L. 19 aprile 2018 - ha proceduto all'assegnazione di **€ 32,4 mln**. Le risorse sono destinate alle scuole polo per la formazione e sono ripartite in modo proporzionale al numero del personale docente dell'organico dell'autonomia. In particolare, il **40%** delle risorse deve essere utilizzata per la gestione coordinata sul territorio delle **iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica** con particolare riferimento alle **priorità nazionali** individuate come strategiche per l'a.s. 2020/2021 (didattica digitale integrata; educazione civica, con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità; discipline scientifico-tecnologiche (STEM); temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa quale, in particolare, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria).

Il **60%** delle risorse deve essere assegnata dalle scuole polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle **esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole**.

Con specifico riferimento a quanto previsto dalla L. 92/2019 è intervenuta la [nota Prot. n. 19479 del 16 luglio 2020](#) relativa a "**Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative**".

In base alla stessa, i moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l'educazione civica (individuati, in base all'art. 2, co. 5, della L. 92/2019, per ciascuna classe), individuato quale referente. Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore a **40 ore**, è articolato in almeno **10 ore** di lezione (anche attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) **rivolte ai referenti per l'educazione civica**, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, **formazione e supporto ai colleghi** delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per **ulteriori 30 ore**. Alle attività di formazione partecipano da un minimo di 15 a un massimo di 30 soggetti. Le stesse sono sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma [sofia.istruzione.it](#).

In base alla stessa nota, entro il 31 ottobre 2020 le scuole polo per la formazione dovevano acquisire dalle scuole della rete territoriale i nominativi dei referenti per l'educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi. **Le iniziative formative dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2021**. Ulteriori iniziative formative saranno programmate nel corso del triennio di sperimentazione.

Per ciascun percorso formativo è messo a disposizione un budget di massima di circa **€ 3.200**. Con il budget a disposizione sarà possibile finanziare **1250 moduli** a livello nazionale, raggiungendo potenzialmente tutti i territori e tutte le scuole.

L'assegnazione dei fondi, sulla base della tabella di ripartizione, sarà disposta in favore delle scuole polo per la formazione. Il 50% dell'importo sarà erogato in acconto e il restante 50% sarà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole, presentata secondo le modalità definite con successiva nota.

Inoltre, il già citato [D.L. 22/2020](#) ([L. 41/2020: art. 2, co. 3](#)) ha previsto che i docenti possono utilizzare le risorse della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente anche per acquistare i servizi di connettività.

Al riguardo, si ricorda che la stessa L. 107/2015 ha previsto l'istituzione della **Carta elettronica per l'aggiornamento** e la formazione del docente di ruolo, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, a tal fine autorizzando la spesa di € 381,137 mln annui a decorrere dal 2015 (art. 1, co. 121-123).

Le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica sono state definite, da ultimo, con [DPCM 28 novembre 2016](#). E' stata, poi, attivata un'apposita [piattaforma informatica](#).

Successivamente, in coincidenza con l'avvio della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19, le

possibilità di acquisto con la Carta sono state ampliate includendo anche " *webcam* e microfoni, penne *touch screen*, scanner e *hotspot* portatili". Tale possibilità, inizialmente prevista dall'11 al 31 marzo 2020 ([qui](#) il comunicato stampa), è stata successivamente prorogata prima fino al 31 luglio 2020 ([qui](#) il comunicato stampa) e, da ultimo, fino al **31 dicembre 2020** ([qui](#) il comunicato stampa). Per maggiori informazioni sui prodotti acquistabili, si veda [qui](#)

11. Innovazione didattica e digitale

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 512) ha previsto l'aumento di **€ 8,2 mln**, a decorrere **dal 2021**, delle risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (art. 1, co. 62, [L. 107/2015](#)).

Per il **2020**, tali risorse erano state incrementate di **€ 2 mln** dalla L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 257), di **€ 85 mln** dal [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 120), di **€ 2 mln** dal [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 2, co. 3-*bis*) e di **€ 85 mln** dal [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 21)

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 970 e 971) ha esteso anche agli **a.s. 2021/2022 e 2022/2023** la possibilità di costituire **équipe territoriali formative** – formate ora da **20 docenti** da porre in posizione di **comando presso gli USR e presso l'Amministrazione centrale**, e da un numero massimo di **200 docenti** da porre **in semi esonero** dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio - per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 1,4 mln per il 2021, € 3,6 mln per il 2022 ed € 2,2 mln per il 2023.

Le equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole sono state previste per la prima volta, per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021**, dalla L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 725-726). In base alla stessa, le equipe sono formate da un massimo di **120 docenti** che possono essere **esonerati** dall'esercizio delle attività didattiche.

Il **bando** per la costituzione delle equipe è stato emanato con [avviso prot. 24376 dell'11 luglio 2019](#).

Con [D.D. 356 del 18 settembre 2019](#) sono state pubblicate le **graduatorie regionali di merito**. La premessa del decreto fa presente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, erano pervenute **1.486 candidature**. Il decreto precisa che, per la sostituzione del personale utilizzato presso le équipe territoriali formative, si provvede con **supplenze annuali** da conferire per la durata dell'esonero.

12. Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali

Il [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#): art. 1-*sexies*) aveva disposto, per il solo **a.s. 2019/2020**, che le **scuole dell'infanzia paritarie comunali** che non riuscivano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, potevano prevedere un **supporto educativo temporaneo** attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

Analoga possibilità è stata poi prevista, per l'**a.s. 2020/2021**, dal [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020: art. 2-*ter*).

Interventi per i dirigenti scolastici

1. Il reclutamento

Le vicende relative al concorso bandito nel 2017

Il **D.L. 135/2018** (L. 12/2019: art. 10) ha previsto che, in deroga alla procedura ordinaria, **i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017** per il reclutamento di dirigenti scolastici, sono **dichiarati vincitori e assunti**, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.

Successivamente, il **D.L. 162/2019** (L. 8/2020: art. 6-*bis*) ha previsto l'**assunzione** anche dei soggetti che, pur **idonei**, non erano stati ammessi al medesimo corso, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti.

Al riguardo, si ricorda che il corso-concorso del 2017 (relativo a [2.416 posti](#), cui si aggiungevano ulteriori [9 posti](#),

destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia) era stato avviato sulla base della disciplina recata dall'art. 1, co. 217, della [L. 208/2015](#) (L. di stabilità 2016) – che aveva novellato l' **art. 29** del **d.lgs. 165/2001** – e del **regolamento** emanato con [DM 3 agosto 2017, n. 138](#).

In particolare, era stato previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici era articolato nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

Il **corso-concorso selettivo di formazione** doveva essere bandito dal MIUR, sentito il MEF, per **tutti i posti vacanti nel triennio**.

Al concorso **per l'accesso al** corso di formazione dirigenziale e tirocinio potevano partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali, in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, con **almeno 5 anni di servizio**. La medesima procedura comprendeva l'eventuale prova preselettiva di cui si è detto, una prova scritta – superata dai candidati che avessero ottenuto un punteggio almeno pari a 70 punti - e una prova orale, - superata, anche in tal caso, dai candidati che avessero ottenuto un punteggio almeno pari a 70 punti - cui seguiva la valutazione dei titoli. I candidati che avessero superato le prove scritta e orale dovevano essere inseriti nella **graduatoria generale di merito** per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi relativi alle prove scritta e orale e ai titoli.

Al corso-concorso potevano, però, essere **ammessi** non tutti i candidati presenti nella graduatoria generale di merito, bensì solo un **numero di candidati superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%**, da determinare con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che doveva definire anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati.

Dopo lo svolgimento delle prove di ammissione al corso di formazione, il TAR Lazio, con sentenze [n. 8655 del 2 luglio 2019](#) e [n. 8670 del 3 luglio 2019](#), aveva annullato la procedura concorsuale per illegittimità della composizione della Commissione plenaria nella seduta in cui erano state redatte le griglie di valutazione delle prove scritte e i quesiti di lingua straniera.

Successivamente, la VI Sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanze nn. [3512](#) e [3514](#) del 12 luglio 2019 – ritenendo preminente l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l'affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019 - aveva [accolto l'istanza cautelare](#) presentata dal MIUR, sospendendo l'esecutività delle sentenze del TAR Lazio 8655/2019 e 8670/2019 e fissando l'udienza di merito per il 17 ottobre 2019. L'udienza era poi stata [posticipata](#) al 12 marzo 2020.

A seguito dell'emergenza da COVID-19, l'udienza del Consiglio di Stato è stata rinviata, fino a svolgersi il 15 ottobre 2020.

Con [D.D. 1205 del 1° agosto 2019](#) era stata pubblicata la [graduatoria](#) del concorso . In pari data, con [nota 35372](#), era stato reso noto che risultavano vacanti e disponibili **1984 posti** di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Ai candidati utilmente collocati nei primi 1.984 posti era stato dunque chiesto di indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni.

L'8 agosto 2019 era stata pubblicata l' [assegnazione regionale dei vincitori](#) . Il [comunicato stampa](#) evidenziava che " Dei 1.984 vincitori assegnati, 1.147 sono stati destinati alla prima Regione scelta, 262 alla seconda e 146 alla terza" .

Nel prosieguo, a seguito di rinunce, sono intervenute ulteriori assegnazioni, mediante scorrimento della graduatoria. Inoltre, a seguito di pronunce giurisdizionali, sono intervenute alcune rettifiche della stessa graduatoria, disposte dall'Amministrazione in autotutela.

Con [sentenza 395 pubblicata il 12 gennaio 2021](#), la VI sezione del Consiglio di Stato ha poi accolto nel merito l'appello del Ministero.

A seguito della pubblicazione della sentenza, il Ministero dell'istruzione ha [reso noto](#) che fra il 2019 e il 2020 sono stati assunti oltre 2.500 vincitori, sugli oltre 3.000 complessivi

La nuova procedura di reclutamento

Il [D.L. 126/2019](#) (L. [159/2019](#): art. 2, co. 1-2) ha modificato la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un **concorso selettivo per titoli ed esami**, organizzato su base regionale.

Il concorso selettivo è bandito per tutti i **posti vacanti nel triennio**. Le prove scritte e la prova orale sono superate con il punteggio, in ciascuna prova, di **almeno 7/10**. Al concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali con un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di **almeno 5 anni**.

La **disciplina applicativa** deve essere definita con **decreto** del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento a modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, prove e programmi concorsuali, valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, periodo di formazione e prova, nonché contenuti dei **moduli formativi** relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.

2. Il trattamento economico

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 981 e 982) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, con una dotazione di **€ 25,856 mln per il 2021**, volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.

Un analogo Fondo, con uno stanziamento di **€ 13,1 mln per il 2020**, era già stato istituito nel medesimo stato di previsione dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 230-bis, co. 3), al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, sempre in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017

In precedenza, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 255) ha incrementato di **€ 30 mln annui dal 2020** le risorse destinate al **Fondo unico** nazionale per la **retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici**.

Si è così dato seguito all' [intesa](#) siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, con la quale il Ministero si era impegnato a rifinanziare il Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017.

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da **tre componenti**: lo **stipendio tabellare**, la **retribuzione di posizione** e la **retribuzione di risultato**. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del **Fondo unico nazionale**.

Il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito ai sensi dell'art. 25 del [CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007](#), sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero dell'istruzione ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

3. Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici (e direttori dei servizi generali e amministrativi)

La L. di bilancio 2021 ([L.178/2020](#): art. 1, co. 978 e 979) ha modificato, **per l'a.s. 2021/2022**, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato (e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva) (art. 19, co. 5, 5-bis e 5-ter, del [D.L. 98/2011](#)-L. 111/2011).

In particolare, ha previsto che il numero minimo di alunni è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022 – (da 600) a **500 unità**, ovvero (da fino a 400) a fino a **300 unità** per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Interventi per il personale ATA

1. Assistenti amministrativi e tecnici

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 966 e 967) ha previsto la proroga fino al **30 giugno 2021** –

termine dell'a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle **scuole del primo ciclo**, in scadenza a dicembre 2020 (art. 230-bis del D.L. 34/2020-L. 77/2020) (stessa possibilità era stata prevista fino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020 dall'art. 120, co. 4 e 5, del D.L. 18/2020-L. 27/2020). Inoltre, al fine di **assicurare stabilmente la presenza** di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha previsto, a decorrere **dall'a.s. 2021/2022**, un **incremento** della relativa **dotazione organica** di **1.000 posti**.

In precedenza, il **D.L. 162/2019** (**L. 8/2020**: art. 7, co. 10-*sexies* e 10-*septies*) ha autorizzato la **trasformazione del rapporto di lavoro** (da tempo parziale) **a tempo pieno**, **dall'a.s. 2020/2021**, dei **553** soggetti, già titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non già rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dalla L. di bilancio 2019. Conseguentemente, ha previsto l'**incremento** della **dotazione organica** del personale amministrativo e tecnico.

La L. di bilancio 2019 (**L. 145/2018**: art. 1, co. 738-740) aveva, infatti, autorizzato la **trasformazione a tempo pieno**, **dall'a.s. 2019/2020**, entro un determinato limite di spesa, del rapporto di lavoro di alcuni di tali soggetti, prevedendo anch'essa l'**incremento** della **dotazione organica** del personale amministrativo e tecnico.

In attuazione, il **DPR 23 agosto 2019** aveva autorizzato il MIUR alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per **226** unità di personale amministrativo e tecnico, corrispondente a 113 posti interi. Si veda anche il **DM 725 del 7 agosto 2019**.

La L. di bilancio 2018 (**L. 205/2017**) aveva previsto la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di **funzioni assimilabili** a quelle degli **assistenti amministrativi e tecnici** (art. 1, co. 615), ed aveva disciplinato una procedura selettiva finalizzata all'**immissione in ruolo, anche a tempo parziale**, degli stessi soggetti, a decorrere **dall'a.s. 2018/2019** (art. 1, co. 619-621).

La procedura selettiva era stata avviata con **D.D. 209 del 28 febbraio 2018**; con **D.D. 497 del 3 aprile 2018** e **528 dell'11 aprile 2018** era stata nominata la Commissione esaminatrice. Con **D.D. 1146 del 5 luglio 2018** era stata approvata la graduatoria. Successivamente, però, a seguito di alcuni reclami, era intervenuto il **DDG 1194 del 20 luglio 2018**, con il quale la graduatoria era stata approvata in via definitiva.

Conseguentemente, era stata autorizzata l'assunzione dei medesimi soggetti con **contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018** (v. **D.M. 576 del 1° agosto 2018**).

2. Collaboratori scolastici

Previsioni generali

Il **D.L. 126/2019** (**L. 159/2019**: art. 2, co. 5, lett. da a) ad e)) ha differito (dal 1° gennaio) al **1° marzo 2020** il termine fissato dalla L. di bilancio 2019 (**L. 205/2018**: art. 1, co. 760) a partire dal quale i **servizi di pulizia e ausiliari** nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da **personale dipendente** appartenente al profilo di collaboratore scolastico.

Inoltre, ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la **stabilizzazione** nel profilo di collaboratore scolastico del **personale delle imprese di pulizia** assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno **10 anni**, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una **procedura selettiva per soli titoli**, disponendo che la stessa riguardava l'assunzione di **11.263** collaboratori scolastici.

Confermando che le assunzioni all'esito della procedura selettiva sono autorizzate anche a tempo parziale, e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i **posti eventualmente residuati** all'esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell'ordine di una **apposita graduatoria nazionale** formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria.

La previsione appare finalizzata a consentire spostamenti fra province o fra posizioni.

Inoltre, ha previsto che, sempre nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'a.s. **2020/2021** dovevano essere avviate, *una tantum*, operazioni di **mobilità straordinaria, a domanda** – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – **sui posti eventualmente ancora residuati** all'esito della procedura di chiamata dall'apposita graduatoria nazionale

Dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, il Ministero è stato autorizzato ad avviare una **seconda procedura selettiva per titoli** per la copertura – originariamente a decorrere dal 1° gennaio 2021 – dei **posti eventualmente residuati**.

Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno **5 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi.

La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con [D.L. 1074 del 20 novembre 2019](#) (qui un [errata corrige](#) all'allegato).

Il bando è stato emanato con [D.D. 2200 del 6 dicembre 2019](#). Il termine per la presentazione della domanda era poi stato prorogato con [D.D. 2318 del 20 dicembre 2019](#).

Il 5 febbraio 2020, [rispondendo](#) all'interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate **12.977 istanze**.

Con [D.D. 573 del 18 maggio 2020](#) (di cui è stato dato [avviso](#) nella Gazzetta ufficiale –IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della **graduatoria nazionale** finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L'inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all'esito delle procedure di cui al D.D. 2200/2019, non fossero stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si verificassero ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di **posti interi residuati e disponibili** a livello provinciale, nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a **1.817**, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

La domanda per l'inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati.

Al riguardo, con [nota prot. 12254 del 18 maggio 2020](#) era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

La graduatoria nazionale è stata approvata, in prima istanza, con [D.D. 686 del 16 giugno 2020](#), e poi sostituita con [D.D. 713 del 24 giugno 2020](#).

Essa include **391 soggetti** (a fronte di 485 istanze pervenute).

Successivamente, con [Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020](#), è stata disciplinata la mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, con [nota 25403 del 24 agosto 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

Da ultimo, il 2 dicembre 2020 il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il [parere](#) sullo schema di decreto interministeriale relativo alla **seconda procedura selettiva**. Nello schema si evidenzia che la procedura riguarda **1.592 unità** di personale, corrispondenti al contingente complessivo di **posti liberi e disponibili** risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria.

Nel frattempo:

- il [D.L. 9/2020](#) (art. 20) ha previsto che i **collaboratori scolastici** che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero **sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio**, dalla medesima data, **provvisoriamente**, presso gli **ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali** in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione. Tale previsione è poi stata inserita, durante l'esame parlamentare, nel [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 121-*bis*), la cui legge di conversione ha previsto

l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti;

- il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 230, co. 2-ter e 2-quater) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di **contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio** nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti part-time all'esito della prima procedura selettiva;
- la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 964 e 965) ha previsto la **trasformazione a tempo pieno**, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di **4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020**, nonché l'**assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021**, sino ad un massimo di **45** unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Inoltre, ha previsto che i posti che, nell'ambito degli 11.263 già autorizzati siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi di cui si è detto (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'(ulteriore) apposita **graduatoria nazionale**, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva;
- il [D.L. 183/2020](#) (art. 5, co. 5) ha prorogato (dal 1° gennaio 2021) al **1° marzo 2021** il termine per le **assunzioni** relative alla **seconda procedura selettiva**.

Previsioni per i collaboratori scolastici nella regione Sicilia

Il [D.L. 126/2019](#) ([L. 159/2019](#): art. 2, co. 5, lett. f)) ha autorizzato lo **scorrimento** della **graduatoria** riferita alla procedura di **stabilizzazione** disposta dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 622-627) per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex [art. 8 della L. 124/1999](#)), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

In particolare, è stato autorizzato lo scorrimento fino alla copertura, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, di ulteriori **45 posti** di collaboratore scolastico.

Successivamente, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 280) ha autorizzato una spesa di **€ 1,135 mln** nel **2020** ed **€ 3,405 mln annui dal 2021** per l'immissione in ruolo di ulteriori **119** collaboratori scolastici nella regione Sicilia.

La procedura selettiva finalizzata a stabilizzare, dal 1° settembre 2018, **305 unità ex LSU** titolari di contratti di lavoro attivati dall'U.S.P. di Palermo era stata avviata con [D.D. 500 del 5 aprile 2018](#) (si veda anche l'errata corrige di cui al [D.D. 536 del 12 aprile 2018](#)).

3. Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 972 e 973) ha **eliminato il limite di idonei** da inserire nelle graduatorie regionali del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole bandito nel **2018** (art. 1, co. 605, [L. 205/2017](#)).

In precedenza, il limite era stato elevato dal 20% dei posti messi a bando per la singola regione, previsto dal bando, prima al 30% (art. 2, co. 6, del [D.L. 126/2019](#)-L. 159/2019) e, poi, al 50% (art. 32-ter, co. 3, [D.L. 104/2020](#) -L. 126/2030).

Inoltre, il già citato [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 32-ter, co. 1) ha previsto che, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del medesimo concorso non fosse intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori potevano avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, **purché entro il 31 dicembre 2020**, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/2021. Gli effetti economici dei contratti decorrono dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. Dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, dovevano essere revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restavano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla

sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

Sulla base di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 605), nella Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018 era stato pubblicato il [bando](#) per il reclutamento di **2004 DSGA** – posti che si prevedevano vacanti e disponibili negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 – al quale potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per il profilo professionale, avessero maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8, esercitando le mansioni di DSGA.

Il diario della prova preselettiva – che si è svolta l'11, il 12 e il 13 giugno 2019 - era stato pubblicato nella [Gazzetta ufficiale n. 21 del 15 marzo 2019](#).

Il diario delle **prove scritte** era stato pubblicato nella [Gazzetta ufficiale n. 75 del 20 settembre 2019](#). Esse si sono svolte il 5 e il 6 novembre 2019.

Successivamente, gli Uffici scolastici regionali avevano iniziato a pubblicare gli elenchi di coloro che le avevano superate e dovevano svolgere la prova orale.

A seguito dell'emergenza Coronavirus, il **D.L. 18/2020** (L. 27/2020: art. 87, co. 5) aveva poi disposto la sospensione per 60 giorni delle procedure concorsuali, escludendo dalla stessa i casi in cui la valutazione dei candidati fosse effettuata esclusivamente su basi curricolari, ovvero in modalità telematica.

Al riguardo, il 23 marzo 2020 l'Associazione nazionale Quadri delle pubbliche amministrazioni aveva indirizzato al Ministro dell'istruzione la [richiesta](#) di poter svolgere con modalità telematica la prova orale del concorso in questione, atteso l'elevato numero di posti vacanti e la necessità di concludere la procedura in tempo utile per l'avvio dell'a.s. 2020/2021.

Da ultimo, [rispondendo](#), il 15 maggio 2020, nell'Assemblea della Camera, all'interpellanza urgente 2-00788, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che, nonostante la grave situazione epidemiologica e le limitazioni a essa correlate, la maggior parte delle commissioni aveva sostanzialmente concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte e stava procedendo allo scioglimento dell'anonimato.

Quanto alle prove orali, aveva fatto presente che dal 17 maggio le commissioni potevano procedere - previo parere del comitato tecnico scientifico e conseguente adozione di misure conformi a quanto previsto dall'emergenza sanitaria – allo svolgimento delle stesse, consentendo una conclusione della procedura concorsuale in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico.

Infine, aveva evidenziato che le immissioni in ruolo potevano essere effettuate nei limiti delle cessazioni avvenute nell'a.s. 2018/2019, che risultavano essere pari a **760 unità**, e di quelle registrate nell'a.s. 2019/2020 e negli anni successivi.

Da ultimo, a seguito del [DPCM 3 novembre 2020](#) che, nell'ambito delle misure adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, aveva sospeso "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private" (art.1, co. 9, lett. z)), con [nota prot. 1979 del 4 novembre 2020](#) il Ministero aveva reso noto che le procedure del concorso per DSGA proseguivano regolarmente.

[Qui](#) la pagina del sito del Ministero dedicata alla procedura.

Inoltre, lo stesso **D.L. 104/2020** (L. 126/2020: art. 32-ter, co. 2-6):

- ha introdotto un **meccanismo di chiamata veloce**, prevedendo che, **dall'a.s. 2021/2022**, i **posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione** dopo le operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018 **che presentino istanza** per i posti residuati in una o più regioni;
- ha previsto la definizione di una **nuova disciplina** per lo svolgimento delle **procedure concorsuali** a posti di DSGA. In particolare, con decreto interministeriale sono definiti: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi e le prove concorsuali – ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai **7/10** o equivalente –, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei **titoli** accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al **20%** del punteggio complessivo;
- ha disposto che la (nuova) configurazione delle commissioni è adottata anche per la procedura autorizzata dal [D.L. 126/2019](#).

Il **D.L. 126/2019** (L. 159/2019: art. 2, co. 6), infatti, ha previsto l'avvio di una **procedura selettiva riservata** per la progressione all'area di DSGA degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'a.s. 2011/2012.

Le **graduatorie** della procedura selettiva riservata sono **utilizzate in subordine** a quelle del concorso

attivato a seguito della legge di bilancio 2018.

Ulteriori previsioni per il personale scolastico

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 974) ha posticipato ulteriormente (dall'a.s. 2021/2022) all'**a.s. 2022/2023** la **soppressione** delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, [L. 448/1998](#)) che prevedono la possibilità di **collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi

In precedenza, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 249) ha stabilito che le risorse per l'assegnazione del **c.d. bonus docenti** sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del **personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione**, e dunque con possibilità di destinarle a tutto il personale scolastico.

Al riguardo, si ricorda che la [L. 107/2015](#) ha previsto l'istituzione di un **Fondo per la valorizzazione del merito** del personale docente di ruolo, con uno stanziamento di **€ 200 mln** annui a decorrere **dal 2016** (c.d. **bonus docenti**). Le risorse, ripartite su base territoriale, erano assegnate dal dirigente scolastico sulla base di **criteri** individuati dal **Comitato per la valutazione dei docenti** ed effettuando una motivata valutazione (art. 1, co. 126-130).

Per i medesimi fini di valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 592 e 593) ha previsto, altresì, l'istituzione di una **apposita sezione** nell'ambito del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.

Nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse devono essere rispettati i criteri relativi a valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Successivamente, l'art. 40 del [CCNL](#) relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, confluivano in un unico (**nuovo**) fondo, denominato "**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**", tra l'altro, le risorse di cui all' [art. 1, co. 126, della L. 107/2015](#) e quelle di cui all' [art. 1, co. 592, della L. 205/2017](#).

Le risorse del Fondo dovevano essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell'art. 22 del contratto. Quest'ultimo, per quanto qui interessa, aveva disposto che sono **oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali** per la **determinazione dei compensi** finalizzati alla **valorizzazione del personale**, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' [art. 1, co. 127, della L. 107/2015](#).

Al contempo, lo stesso art. 40 ha disposto che, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (di cui all'art. 38), il Fondo è **ridotto**, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln, anche a valere sulle disponibilità dello stesso [art. 1, co. 126 della L. 107/2015](#), in misura pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln a regime.

Successivamente, peraltro, considerata la necessità che le risorse relative al Fondo per la valorizzazione del personale docente pervenissero alle istituzioni scolastiche in tempi ristretti, superando le difficoltà relative all'interpretazione delle nuove disposizioni contrattuali, per l'a.s. 2017/2018 era stata valutata l'opportunità di giungere ad un' **intesa sull'individuazione di criteri di riparto a livello nazionale**.

L' **intesa**, firmata il 25 giugno 2018, aveva previsto che i criteri di ripartizione del fondo a livello territoriale e tra le singole istituzioni scolastiche dovevano essere recepiti in apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Era, dunque, intervenuto il DM 525 del 4 luglio 2018

Da ultimo, il **D.L. 126/2019** ([L. 159/2019](#): art. 8, co. 5) aveva stabilito che **destinatari delle risorse** erano anche i **docenti a tempo determinato**.

Ancora prima, il **D.L. 87/2018** ([L. 96/2018](#): art. 4-*bis*) ha eliminato la durata massima complessiva di **36 mesi**, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di **posti vacanti e disponibili** presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il termine massimo era stato previsto, a decorrere dal 1° settembre 2016, dalla [L. 107/2015](#), con disposizione (art.

1, co. 131), ora abrogata.

In seguito, la L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 375) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti **a decorrere dal 1° settembre 2016**.

Si ricorda, inoltre, che la stessa [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 132) aveva istituito nello stato di previsione del MIUR il **Fondo** per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il **risarcimento dei danni** conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo era stato rifinanziato nella misura di € 2 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 dalla L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 376).

Disposizioni per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016-2017

Il [D.L. 123/2019](#) ([L. 156/2019](#): art. 9-*decies*) ha esteso anche agli anni scolastici **2020/2021** e **2021/2022** le misure introdotte dal [D.L. 189/2016](#) ([L. 229/2016](#): art. 18-*bis*, più volte modificato) per consentire lo svolgimento degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020, nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nei comuni delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** indicati negli allegati 1 e 2.

Si tratta, in particolare, della possibilità di **derogare** ai parametri minimi e massimi per la formazione delle **classi**, di istituire **ulteriori posti nell'organico** del personale docente e ATA, nonché di assegnare o di modificare le **assegnazioni** relative al medesimo personale docente e ATA, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Inoltre, ha previsto la possibilità di istituire, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, anche **ulteriori posti di dirigente scolastico** e di direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**).